Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI SCHIAVONE

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso del 3 febbraio 2026 (preceduto da reclamo del 6 ottobre 2025), il ricorrente – avvalendosi di un procuratore – esponeva che, a seguito dei danni riportati dalla propria imbarcazione nel novembre 2024, aveva fatto valere il contratto di assicurazione contro i danni stipulato con l'impresa resistente, chiedendo di essere tenuto indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli verificatesi, per un ammontare complessivo di euro 13.899,25. Riferiva, inoltre, che l'impresa aveva negato il rimborso di una parte delle spese sostenute – offrendo un indennizzo limitato a euro 6.500,00 – sul presupposto che alcuni interventi eseguiti non fossero connessi alla riparazione necessaria, bensì configurassero delle "*migliorie*" escluse dalla copertura assicurativa. Il ricorrente contestava le valutazioni dell'impresa allegando, oltre alle relative fatture, una dichiarazione scritta del riparatore che attestava la riconducibilità degli interventi effettuati al mero ripristino del natante.

L'impresa resistente evidenziava, in primo luogo, come la garanzia azionata prevedesse un valore assicurato di euro 40.000,00 – a fronte di un valore dello scafo stimato in euro 50/55.000 – e una franchigia di euro 560,00. Si verteva, pertanto, in un'ipotesi di sottoassicurazione che avrebbe comportato l'applicazione del criterio proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., con la conseguente riduzione della somma indennizzabile. Allegava,

inoltre, le risultanze della perizia fiduciaria, secondo cui la dinamica dell'urto era riconducibile a una condotta imprudente dell'assicurato, che procedeva a una velocità non adeguata allo stato del mare. I periti concludevano che, in ogni caso, taluni costi di riparazione non potevano ritenersi direttamente connessi al danno, costituendo vere e proprie migliorie. Sulla base di tali difese, l'impresa – ai soli fini transattivi – aveva proposto alla controparte la liquidazione di euro 6.500,00, applicando una decurtazione del 10% sul danno stimato dai periti (pari a euro 7.227,00) ma lasciando inapplicata la franchigia.

Nelle repliche, il ricorrente eccepiva che, salvo il caso di dolo, la dinamica del sinistro fosse irrilevante ai fini della liquidazione e che l'oggetto della controversia riguardasse esclusivamente la qualificazione come "*migliorie*" di alcune spese sostenute, asseritamente non connesse alla riparazione.

Nelle controrepliche, la resistente ribadiva integralmente le proprie difese, rilevando che il danno era comunque riconducibile alla condotta negligente dell'assicurato, la quale, se connotata da colpa grave, avrebbe escluso il diritto all'indennizzo. I periti incaricati, inoltre, avevano rilevato un'eccedenza di manodopera dovuta ad attività ben più estese rispetto alla riparazione dei danni denunciati. Sotto il profilo quantitativo, l'impresa evidenziava che, in applicazione della franchigia (euro 560,00) e della sottoassicurazione, l'indennizzo di spettanza sarebbe stato pari a soli euro 5.000,25 (calcolato come: euro 7.227,00 - euro 560,00 - 25% per sottoassicurazione), a fronte dei quali erano comunque stati offerti euro 6.500,00 a titolo transattivo.

Quanto alle domande sottoposte all'Arbitro, il ricorrente si era dichiarato disponibile in ricorso a transigere la controversia per l'importo di euro 10.000,00. Sebbene formulata in modo indiretto, tale istanza può essere intesa come richiesta di condanna dell'impresa al pagamento della citata somma. In sede di repliche, tuttavia, la pretesa veniva elevata a euro 11.090,00.

L'impresa resistente chiedeva, in via preliminare, che l'Arbitro accertasse l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 6 novembre 2024, n. 215, stante la necessità di accertamenti istruttori preclusi all'Arbitro medesimo. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, con conseguente declaratoria di congruità dell'offerta transattiva di euro 6.500,00.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di integrazione dell'indennizzo per i danni riportati dall'imbarcazione del ricorrente. Quest'ultimo agisce per la condanna della controparte al pagamento di euro 10.000,00 (poi aumentati in corso di causa), mentre la resistente, sia pure in via subordinata, si dichiara disposta a liquidare la somma di euro 6.500,00 stimata dal proprio perito, non riconoscendo la risarcibilità di talune lavorazioni e costi accessori.

In via prioritaria, va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'impresa ai sensi degli artt. 3, comma 3, e 11, comma 8, Decreto, secondo cui la decisione richiederebbe accertamenti tecnici e istruttori non demandabili all'Arbitro.

L'eccezione non merita accoglimento.

Occorre preliminarmente osservare che la natura tecnica delle questioni sollevate dalle parti non determina, di per sé, l'inammissibilità della controversia, qualora la documentazione in atti consenta una compiuta valutazione della domanda (cfr. Decisione AAS n. 723/2026).

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio (o ad analoghi strumenti istruttori) rientra nella discrezionalità del giudicante, il quale può legittimamente disattenderlo qualora gli elementi documentali offerti dalle parti siano già di per sé idonei a consentire la decisione sul merito (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2024, n. 13038). Nel caso di specie, risultano documentati, da un lato, le lavorazioni eseguite e gli esborsi sostenuti dal ricorrente, e, dall'altro, – tramite la perizia di parte – le ragioni delle decurtazioni operate dall'impresa, che il ricorrente ha potuto ampiamente contestare. Non si verte, pertanto, in un'ipotesi in cui sia indispensabile un accertamento tecnico d'ufficio. Al contrario, il Collegio ritiene che l'esame complessivo dei documenti prodotti consenta di verificare la fondatezza del diritto all'ulteriore indennizzo, senza necessità di disporre una consulenza tecnica o di assumere prove testimoniali.

L'idoneità astratta della documentazione a permettere il giudizio non implica, tuttavia, la fondatezza della pretesa del ricorrente. Tale valutazione attiene al merito della causa ed è opinione del Collegio che il ricorso non possa essere accolto, non essendo stati sufficientemente provati i fatti costitutivi della domanda.

In proposito, si rammenta che in tema di assicurazione contro i danni, questo Collegio, in conformità con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che: "*Il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza; che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza*"; per contro, "*La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi 'non compresi' costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore*" (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2023, n. 24273; Decisione AAS n. 422/2026).

Ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di polizza, per i danni parziali l'indennizzo è pari alle spese di riparazione e ai costi accessori strettamente necessari, fermo restando il criterio proporzionale *ex* art. 1907 c.c. in caso di sottoassicurazione. Il ricorrente non contesta l'applicabilità di tale regola, bensì la decurtazione operata dall'impresa, ritenendola ingiustificata.

In forza dei menzionati principi sul riparto dell'onere probatorio, si osserva che non è contestato il sostenimento delle spese fatturate, della cui esistenza dà atto la stessa perizia della resistente. Il nucleo della controversia risiede nello stabilire se la totalità di tali costi sia riconducibile, per natura e consistenza, al ripristino dei danni causati dal sinistro. A tal fine, il Collegio valuta l'intero compendio documentale in base al principio di acquisizione della prova (cfr. Decisione AAS n. 665/2026).

La relazione del perito fiduciario dell'impresa distingue chiaramente gli interventi di ripristino del laminato e del ciclo protettivo dalle opere di irrigidimento dello specchio di poppa e di rinforzo del collegamento scafo-coperta, ritenendo come talune lavorazioni siano eccedenti rispetto allo stretto necessario. Lo stesso documento commisura le spese accessorie di sosta e noleggio dell'invasatura alla sola durata delle lavorazioni indispensabili, giungendo a stimare il danno risarcibile in euro 7.227,00, importo sul quale gravano poi le franchigie e la riduzione proporzionale da contratto.

Di contro, il ricorrente fonda la propria pretesa sui preventivi e sulla dichiarazione del riparatore del 30 agosto 2025. In essa si afferma, in modo generico, che il rinforzo della porzione sinistra del natante era necessario per eseguire i lavori in sicurezza, quantificando l'intervento in 12 ore di manodopera ed euro 70,00 di materiali, precisando inoltre che la verniciatura aveva riguardato solo lo specchio di poppa.

Tali elementi non appaiono idonei a fondare il diritto al maggior indennizzo. La dichiarazione del riparatore asserisce la necessità della lavorazione ma non ne esplicita le ragioni tecniche concrete, né chiarisce il nesso causale tra tale intervento, le altre voci contestate e l'ammontare complessivo richiesto. La precisazione sulla verniciatura, inoltre, nulla aggiunge in merito alla necessità strutturale degli interventi contestati dall'impresa. Difettano, infine, elementi atti a giustificare la congruità dei maggiori costi accessori per sosta e noleggio rispetto alle sole opere indennizzabili.

In conclusione, i preventivi prodotti e la nota del riparatore non consentono di ritenere provato che la totalità delle spese sostenute costituisca una conseguenza diretta e necessaria del sinistro. All'esito della valutazione complessiva degli atti, il Collegio ravvisa l'insufficienza degli elementi probatori a supporto delle pretese del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA